

# Fondo Integrazione Salariale (FIS): contributi ridotti dal 1° gennaio 2025, per chi?

di [Paolo Ballanti](#)

Pubblicato il 25 Febbraio 2025

Nel 2025 è prevista una riduzione del 40% dell'aliquota contributiva destinata al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Ma chi ha diritto a questa agevolazione? Il beneficio riguarda il datore di lavoro o il dipendente?

I decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024 con cui è stata adeguata la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del [Fondo di solidarietà bilaterale](#) per le attività professionali alla riforma introdotta con Legge 30 dicembre 2021 n. 234 **contemplano una riduzione del contributo destinato al finanziamento dei Fondi medesimi.**

## Lo sgravio dei contributi FIS

Lo sgravio, decorrente dal 1° gennaio 2025, **si concretizza in un abbattimento del 40% dell'aliquota contributiva**, peraltro ripartita per due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo in capo al dipendente, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, espressamente richiamati dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, numero 148. Le previsioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla Manovra



2022, hanno disposto, **sempre a decorrere dallo scorso 1° gennaio**, una specifica riduzione sulla contribuzione aggiuntiva applicata con riguardo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'INPS con Circolare 20 gennaio 2025 numero 5 analizziamo in dettaglio a chi spetta la riduzione del contributo ordinario FIS.

## Fondo di integrazione salariale (FIS)

A norma dell'articolo 29, comma 8, Decreto Legislativo numero 148/2015, come riformulato dalla Manovra 2022 (approvata con [Legge numero 234/2021](#)) il FIS è finanziato a decorrere dal 1° gennaio 2022 da un contributo ordinario pari a:

- 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote, dovute a prescindere dall'effettivo ricorso al FIS, **sono ripartite tra datori di lavoro e dipendenti, rispettivamente, in misura pari a due terzi e un terzo.**

## A chi spetta la riduzione del contributo FIS?

Come precisa l'INPS con Circolare numero 5/2025 le previsioni di cui all'articolo 29, comma 8-*bis*, del Decreto Legislativo numero 148/2015 e all'articolo 8, comma 3, del Decreto interministeriale 21 luglio 2022, dispongono una riduzione del contributo ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro **che occupano fino a 5 dipendenti.**

## Requisiti

Possono beneficiare della misura i datori di lavoro che:

- Nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- **Non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS**, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

## A quanto ammonta la riduzione del contributo FIS?

La riduzione in parola comporta un abbattimento del contributo ordinario pari al 40% **che, pertanto, passa dallo 0,50% allo 0,30%.**

## L'impatto della riduzione contributiva: le simulazioni

Ipotizziamo che un datore di lavoro del settore commercio, la cui base occupazionale comprenda 4 dipendenti, abbia a dicembre 2024 un'aliquota INPS complessivamente pari al 36,59% di cui:

- Aliquota base 36,09%;
- Aliquota di finanziamento del FIS 0,50%.

I contributi a carico del dipendente, **trattenuti in busta paga in sede di liquidazione del compenso**, si attestano a: 9,19% (contributo Invalidità, Vecchiaia e Superstiti – IVS) + 0,167% (1/3 del contributo ordinario FIS dello 0,50%) = 9,357%. Applicando le aliquote descritte i contributi a carico azienda e dipendente, considerando una retribuzione imponibile di euro 2.050,00 sono pari a:

- $050,00 * 27,33\%$  (36,59% - 9,357% di contributi carico dipendente) = 560,27 euro (contributi carico azienda);
- $050,00 * 9,357\%$  = 191,82 euro (contributi carico dipendente, trattenuti in busta paga).

**A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'azienda beneficia della riduzione del 40% del contributo FIS ordinario** che, come anticipato, passa dallo 0,50% allo 0,30%. L'effetto è quello di portare l'aliquota contributiva totale da 36,59% a 36,39% di cui:

- Aliquota base 36,09%;
- Aliquota di finanziamento del FIS 0,30%.

I contributi carico azienda e dipendente passano pertanto a:

- $36,39\% - 9,29\%$  = 27,10% (contributi carico azienda);
- $9,19\% + 0,10\%$  = 9,29% (contributi carico dipendente).

In termini economici, la trattenuta in busta paga per il lavoratore passa a decorrere dal 1° gennaio scorso (a parità di imponibile previdenziale) da 191,82 euro di dicembre 2024 a 190,45 euro ( $2.050,00 * 9,29\%$ ) di gennaio 2025. I contributi carico azienda sono invece pari (a gennaio 2025) a  $2.050,00 * 27,10\%$  = 555,55 euro rispetto ai 560,27 euro di dicembre 2024 (ante riduzione).

### **Come ottenere la riduzione del contributo FIS?**

A decorrere dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione del FIS (matricole contraddistinte dal codice autorizzazione "0J") che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% **sono contrassegnate dal codice di autorizzazione "2Q" che assume il nuovo significato di "Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024"**. La procedura centralizzata, dopo aver effettuato le dovute verifiche, provvede all'attribuzione del codice di autorizzazione sopra citato. La medesima procedura provvede altresì alla rimozione del codice di autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorrono dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento. I datori di lavoro possono altresì effettuare le eventuali comunicazioni riguardanti l'esonero tramite il "Cassetto Previdenziale del Contribuente" del sito "inps.it" sotto la voce "Posizione Aziendale" selezionando l'oggetto "Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali".

*Paolo Ballanti* Martedì 25 febbraio 2025